

AVVISO PUBBLICO

SUL FONDO PER IL TURISMO SOSTENIBILE DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152.

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce lo strumento dell'Unione europea per la ripresa, Next Generation EU, per promuovere la ripresa economica dopo la crisi COVID-19, e ne definisce la modalità di funzionamento;

VISTA la Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, che permetterà alla Commissione Europea di contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE Euratom;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO l'Accordo Interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ("Recovery and Resilience Facility" o "RRF") per affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi COVID-19 nell'Unione e per fornire un sostegno finanziario efficace e



significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;

VISTO il PNRR dell'Italia ufficialmente trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTA la Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021 ("COM (2021) 344 final"), relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, con cui la Commissione Europea ha fornito una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 10160/21 del 6 luglio 2021 con cui è approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare, l'articolo 8 – commi 1, 2, 3, 5 e 6 - e l'articolo 21 – comma 4 - i quali dispongono rispettivamente, fra l'altro, che:

- "Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato "Fondo ripresa resilienza Italia" del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1." (articolo 8, comma 1);



- "Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo ripresa resilienza Italia" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi." (articolo 8, comma 2);
- "Con apposito Accordo di Finanziamento viene conferita la gestione del "Fondo ripresa resilienza Italia" di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori target in cui investire." (articolo 8, comma 3);
- "Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica." (articolo 8, comma 5);
- "Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del "Fondo Ripresa Resilienza Italia" di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata "Fondo per il Turismo Sostenibile" con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva



del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico." (articolo 8, comma 6);

VISTE le strategie di investimento relative rispettivamente al settore del Turismo Sostenibile ed a quello dei Piani Urbani Integrati predisposte dalle Amministrazioni competenti ed allegate all'Accordo di Finanziamento medesimo;

VISTO l'Accordo di Finanziamento, sottoscritto in data 22 dicembre 2021 tra la Repubblica Italiana che agisce attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la Banca Europea per gli investimenti (il "Funding Agreement") ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 152/2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2021, prot. DT 101243, che approva il citato Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 22 dicembre 2021 tra la Repubblica Italiana che agisce attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la Banca Europea per gli investimenti ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 152/2021;

CONSIDERATO che con procedura ad evidenza pubblica "Call for Expression of Interest – CEoI" sono stati selezionati gli Intermediari finanziari (Istituti di credito, Istituti finanziari, Fondi di investimento, inclusi gli Enti speciali di scopo, Manager di fondi o altri intermediari finanziari sia pubblici che privati) per la individuazione dei destinatari finali delle risorse, a valere sul Fondo di Fondi BEI, secondo quanto disposto dal citato Accordo di Finanziamento, approvato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. DT 101243 del 29/12/2021;

CONSIDERATO che il citato Accordo di Finanziamento, approvato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. DT 101243 del 29/12/2021 prevede per il Ministero del turismo, in coordinamento con la Banca Europea per gli Investimenti, sentiti anche gli Intermediari finanziari selezionati, la pubblicazione di un avviso



pubblico per la selezione dei destinatari finali delle risorse, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 152/2021;

CONSIDERATO che la Milestone M1C3-22 del PNRR Turismo, già conseguita entro il termine stabilito del 31/12/2021, prevede come obiettivo l'adozione della politica di investimento per il Fondo tematico della Banca Europea degli Investimenti;

CONSIDERATO che il Target M1C3-29 del PNRR Turismo, da conseguire entro il 31/12/2025, prevede come obiettivo di sostenere un numero di progetti turistici pari a 150 da sostenere con i fondi tematici della Banca Europea degli Investimenti;

CONSIDERATO che il Target M1C3-30 del PNRR Turismo, già conseguita entro il termine stabilito del 31/12/2022, prevede come obiettivo l'erogazione al Fondo dei Fondi BEI di un totale di 350 milioni di euro;

CONSIDERATO che il Comitato degli investimenti, istituito con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2022 in applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, giusto Verbale relativo alla riunione del 27/12/2022, ha espresso parere favorevole alle condizioni principali degli Accordi Operativi;

CONSIDERATO che la Banca europea per gli investimenti stipulerà nei prossimi giorni gli accordi operativi per i primi due lotti, è pertanto possibile fin da ora pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo l'avviso recante le modalità della misura M1C3 intervento 4.2.3 Fondo dei Fondi BEI;

AVVISO

Art. 1

Finalità dell'Avviso



Nel contesto del Fondo Tematico Turismo Sostenibile (il "Fondo Tematico Turismo"), parte del "Fondo di Fondi Ripresa e Resilienza Italia" di cui all'articolo 8 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233), finalizzato all'attuazione, tra l'altro, della linea progettuale "Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR"), e costituito tramite l'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 22 dicembre 2021 tra la Banca Europea per gli Investimenti ("BEI") e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), il presente Avviso è volto a rendere noti, in particolare e tra l'altro:

- le categorie di soggetti ammessi a presentare richieste di supporto finanziario al Fondo Tematico Turismo;
- l'ambito territoriale di riferimento;
- la tipologia di progetti e i settori di investimento ammissibili;
- elementi generali circa le tipologie dei prodotti finanziari che saranno messi a disposizione.

Considerato che alla data odierna sono stati approvati due dei tre accordi con gli intermediari finanziari selezionati con procedura ad evidenza pubblica "Call for Expression of Interest – CEoI", il contenuto del presente Avviso potrebbe necessitare di integrazioni sulla base dei contenuti dell'accordo operativo con il terzo e ultimo intermediario finanziario, in corso di definizione.

Con successiva integrazione del presente Avviso saranno resi noti, tra l'altro:

- l'identità e i recapiti degli Intermediari Finanziari tramite cui sarà offerto il supporto finanziario a valere sul Fondo;
- le modalità di presentazione delle richieste di supporto finanziario;
- l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili a esaurimento, oltre a eventuali specificazioni circa le tipologie di prodotti finanziari disponibili a valere su tali risorse finanziarie.



Art. 2

Obiettivi dell'intervento

Il Fondo Tematico Turismo è volto a fornire il supporto finanziario necessario alle imprese e ai servizi che, anche a fronte della crisi della pandemia da Covid-19, si sono impegnati nella transizione verso un turismo più sostenibile.

Gli obiettivi del Fondo Tematico Turismo, nel contesto del PNRR e in particolare nell'ambito della "Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura ", investimento 4.2, promuovendo gli investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici, il rinnovo dell'ecosistema del turismo e il turismo locale e sostenibile, mirano a:

- sostenere gli investimenti innovativi a favore della transizione digitale e verde, dell'efficientamento energetico, nel rispetto del principio *Do no signficant harm* ("**DNSH**") e *Sustainability Proofing*¹;
- aumentare l'offerta di servizi al turismo;
- incoraggiare i processi di aggregazione delle imprese.

Art. 3

Soggetti ammessi a presentare le richieste di supporto finanziario

Il Fondo Tematico Turismo sostiene:

- le imprese turistiche private (come definite ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2011,
 n. 79, Allegato 1, "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", in quanto applicabile);
- le imprese private che, in relazione a specifici progetti o investimenti nell'ambito del settore turistico, erogano o intendono erogare servizi e/o forniture, prestano

¹ Commission Notice – Technical guidance on sustainability proofing for the InvestEU Fund (europa.eu).



- o intendono prestare beni o gestiscono o intendono gestire infrastrutture connesse all'esercizio dell'attività turistica o poste a servizio delle professioni turistiche e/o dell'offerta turistica;
- le imprese private ricadenti nelle dette categorie, operanti su base di concessioni pubbliche o nell'ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (a prevalenza privata).

Le imprese turistiche senza scopo di lucro sono ammesse al supporto del Fondo Tematico Turismo previo specifico e particolarmente approfondito scrutinio, da parte degli Intermediari Finanziari (come definiti all'art. 6 del presente Avviso), della sostenibilità economica e finanziaria del progetto o dell'iniziativa promossa e positiva istruttoria creditizia.

Particolare attenzione sarà rivolta ai Destinatari Finali inclusi nelle categorie di particolare rilevanza nel contesto del PNRR italiano, quali:

- quelle che contribuiscono alla transizione verde, alla digitalizzazione e/o allo sviluppo socioeconomico nel Paese;
- quelle particolarmente colpite dalla crisi causata dalla pandemia da Covid-19;
- quelle che svolgono la propria attività nell'ambito dei circuiti nazionali di eccellenza e sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e/o nell'ambito dei sistemi turistici locali e/o nell'ambito di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano.

L'ammissione dei Destinatari Finali al supporto del Fondo Tematico Turismo sarà subordinata alla positiva *due diligence* (inclusa quella relativa ad aspetti KYC/AML), e all'analisi di sostenibilità economico-finanziaria, nonché all'istruttoria creditizia del Destinatario Finale medesimo e rispetto all'investimento e/o progetto per cui si richiede accesso al supporto finanziario, da parte degli Intermediari Finanziari e secondo il loro insindacabile giudizio e prudente apprezzamento, in linea con le prassi e gli standard di



finanziabilità, tenuto conto delle finalità del Fondo Tematico Turismo ed il rispetto del DNSH², ivi incluse: i) la lista di esclusione di attività e beni dall'ammissibilità, ii) il trattamento protettivo della sostenibilità (*sustainability proofing*) e iii) la verifica della conformità legale con la pertinente legislazione ambientale dell'Unione Europea e nazionale di tutti i progetti e investimenti (transazioni) oggetto di supporto da parte del Fondo Tematico Turismo.

Art. 4

Ambito territoriale interessato

L'area di realizzazione e implementazione dei progetti e/o degli investimenti è esclusivamente il territorio della Repubblica Italiana. Almeno il 40% delle risorse disponibili del Fondo Tematico Turismo è riservato a progetti e/o investimenti localizzati nel territorio del mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) in linea con le priorità trasversali di coesione previste nel PNRR.

I Destinatari Finali possono avere sede legale od operativa in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Art. 5

Tipologia di progetti e settori di investimento ammissibili

Il Fondo Tematico Turismo sarà destinato al supporto dei seguenti investimenti e/o progetti da parte dei Destinatari Finali:

² Le transazioni dovranno essere conformi alla guida tecnica "Non causare danni significativi" (2021/C58/01) e dovranno applicare gli orientamenti tecnici della Commissione Europea sulla verifica della sostenibilità per InvestEU, escludere le attività indicate nell'elenco di esclusione DNSH stabilito nella decisione di esecuzione del Consiglio UE relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e Resilienza dell'Italia (CID del 22/06/2021), e verificare la conformità legale dei progetti con la pertinente legislazione ambientale dell'Unione Europea e nazionale di tutte le transazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.



- ricettive, tra cui alberghi (anche a partire dal rinnovo e dalla riqualificazione delle aree urbane, dei siti storici e delle aziende agricole per offrire servizi di migliore qualità complessiva), ristoranti, Bed & Breakfast (il cui esercizio sia svolto in via imprenditoriale), agriturismi, campeggi e centri di vacanza (ad esempio investimenti relativi all'aumento della capacità ricettiva in seguito ad *upgrade* della struttura, investimenti per l'allineamento a standard, e requisiti di sicurezza e di accessibilità, investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica e investimenti per la formazione professionale del personale al fine di incrementare la qualità dei servizi offerti);
- **creazione, rinnovo, ammodernamento e miglioramento delle infrastrutture per il turismo**, compresi, tra l'altro, i siti culturali e ricettivi pubblici e privati, i parchi, i parchi ricreativi, gli impianti sportivi, le strutture turistiche montane (ad esempio impianti di risalita, piste artificiali, bacini di stoccaggio dell'acqua, ecc.) e gli impianti sportivi di montagna;
- investimenti nel turismo sostenibile e connessi alla transizione verde (ad esempio progetti relativi alla gestione dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia e progetti di sensibilizzazione ambientale), investimenti per l'allineamento a misure all'avanguardia in materia di salute e sicurezza (ad esempio in relazione ai terremoti e al Covid-19), investimenti per il sostegno delle realtà locali, arti, artigianato e industrie (come la moda, il lusso, la gastronomia), investimenti per promuovere il turismo "consapevole", investimenti volti a rendere più attraenti le destinazioni turistiche emergenti, purché ciascun caso che precede presenti ricadute prevalenti in termini di miglioramento dell'offerta turistica e sia funzionale allo stesso;
- investimenti in progetti di digitalizzazione dei processi e/o dell'offerta e investimenti in formazione/miglioramento delle competenze del personale (ad esempio investimenti per l'installazione di fibra ottica, investimenti per la digitalizzazione di prodotti/servizi (tra cui la prenotazione di alloggi, la



fatturazione e la compilazione di questionari sull'esperienza dei clienti, l'adozione di sistemi di pagamenti digitali e *contactless*, l'accettazione e il *check-out* automatizzati mediante la robotizzazione dei processi, investimenti per migliorare l'utilizzo del *marketing* digitale e dei *social media* per la comunicazione), sviluppo di progetti digitali innovativi per personalizzare l'esperienza dei clienti, investimenti per promuovere un turismo consapevole e sostenibile, investimenti per diversificare l'offerta turistica (ad esempio attraverso l'utilizzo di esperienze virtuali e lo sviluppo di ecosistemi di servizi digitali incentrati sull'offerta turistica territoriale), promozione di investimenti in formazione digitale per gli addetti ai lavori);

- investimenti in una mobilità pulita, sostenibile e connessa per il turismo (ad esempio investimenti in infrastrutture di trasporto per facilitare la mobilità turistica e l'accessibilità ai siti - compresi, tra l'altro, il rinnovamento e la transizione elettrica del parco autobus, il miglioramento dell'accesso alle infrastrutture turistiche e ai parcheggi, l'accesso alla logistica intermodale ai siti, il miglioramento degli itinerari di mobilità dolce locali (ad esempio piste ciclabili, percorsi pedonali, lo sviluppo di nuovi itinerari turistici e culturali (pedonali) per siti meno frequentati e collegamento a circuiti interconnessi, il ripristino delle linee ferroviarie storiche);

Gli investimenti e/o progetti ammissibili al supporto del Fondo Tematico Turismo dovranno essere in linea con il principio DNSH secondo le modalità esplicitate all'art. 3 del presente Avviso, e previste in merito dalla normativa di riferimento applicabile. Gli Intermediari Finanziari, coerentemente col quadro giuridico europeo e nazionale, cureranno la verifica, a proprio insindacabile giudizio, e il monitoraggio circa il rispetto del principio DNSH, e, più in generale, l'implementazione del progetto e/o investimento.





Il Ministero del Turismo, in qualità di Amministrazione Centrale titolare dell'intervento, assicurerà che in nessun modo i finanziamenti saranno utilizzati in violazione del principio DNSH; in dettaglio:

- tra gli impegni continuativi, verrà garantito che il finanziamento non violerà i settori di attività della c.d. lista di esclusione corredata dalle note³;
- tra gli impegni nei confronti dei destinatari finali, verrà garantita l'applicazione della metodologia Invest-EU per le diverse soglie previste⁴ (sopra o sotto i 10 milioni di euro);
- tra gli obblighi minimi dell'intermediario finanziario, verrà garantito il rispetto del principio DNSH - anche - attraverso la dotazione di un apposito sistema di controllo interno per la Gestione dei rischi sociali, ambientali e climatici nel rispetto del Regolamento Invest-EU.

Fermo quanto precede, almeno il 50% delle risorse del Fondo Tematico Turismo è destinato al supporto di investimento e/o progetti che prevedano, nell'ambito delle tipologie su elencate, elementi di riqualificazione energetica.

attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti

sono fornite prove a livello di impianto); e iv) attività e attivi in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

³ In applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (cfr. CE— Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU): escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e

la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)); ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione de/ sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.); iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico(L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati alfine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

⁴ Di tale metodologia verrà data evidenza tramite una relazione in cui saranno specificate le evidenze documentali che dimostrano il rispetto del principio del DNSH.



I progetti e/o investimenti ammissibili al Fondo Tematico Turismo dovranno trovare conclusione e/o implementazione a regime entro il [31 dicembre 2025].

Art. 6

Tipologie e caratteristiche generali di prodotti finanziari

Gli Intermediari Finanziari metteranno a disposizione dei Destinatari Finali, ai fini del finanziamento di investimenti e/o progetti ammissibili, prodotti di prestito, *equity* o *quasi-equity* – o prodotti aventi analoghe strutture o effetti.

Gli Intermediari Finanziari analizzeranno, a proprio insindacabile giudizio, il miglior prodotto finanziario - o combinazione di prodotti - da offrire in relazione a ogni singolo progetto e/o investimento e relativo Destinatario Finale, nonché le relative condizioni, nell'ambito delle caratteristiche generali di cui al presente articolo.

L'assegnazione del prodotto finanziario a un Destinatario Finale in relazione a un progetto e/o investimento sarà rimessa all'istruttoria svolta a insindacabile giudizio degli Intermediari Finanziari secondo quanto previsto all'art. 3.

Tutti i prodotti finanziari messi a disposizione a valere sul Fondo Tematico Turismo saranno oggetto di rimborso e non costituiranno contributi a fondo perduto.

I prodotti finanziari messi a disposizione a valere sul Fondo Tematico non beneficeranno di agevolazioni o misure di aiuto di Stato, salvo diverse indicazioni che saranno rese note a mezzo aggiornamenti e integrazioni del presente Avviso. In particolare, allo stato, il costo dei prestiti o prodotti di debito sarà commisurato ai tassi minimi di mercato come comunicati dalla Commissione Europea, secondo la modulazione svolta insindacabilmente dagli Intermediari Finanziari.

In linea generale, e salvo *due diligence* degli Intermediari Finanziari, i prodotti finanziari di prestito potranno avere durata massima di 20 anni per le attività di investimento e fino a 15 anni per il supporto di capitale circolante/liquidità con



riferimento a progetti e/o investimenti inclusi negli obiettivi del Fondo Tematico Turismo.

L'importo massimo del supporto finanziario che il Fondo può fornire, per ogni progetto o investimento, non può essere in ogni caso superiore a 30 milioni di euro.

Ferma la prudente e insindacabile valutazione istruttoria degli Intermediari Finanziari circa la quota di copertura dei costi di investimento e/o progetto in relazione a ciascun caso specifico, ciascun prodotto finanziario offerto con il supporto del Fondo Tematico Turismo potrà fornire copertura sino a un massimo del 90% dei costi del relativo investimento e/o progetto supportato, salvo che nel caso della totale copertura del fabbisogno di capitale circolante in relazione a uno specifico investimento e/o progetto.

Art. 7

Disposizioni in materia di pubblicità dell'Avviso

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web <u>www.ministeroturismo.gov.it</u>, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Sezione "Estratti, sunti e comunicati". Ogni integrazione o aggiornamento del presente Avviso sarà soggetta alle medesime forme di pubblicità.

Art. 8

Normative rilevanti - rinvio

I Destinatari Finali che presenteranno richiesta di supporto finanziario a valere sul Fondo Tematico Turismo, nei modi e termini e ai soggetti che saranno indicati negli aggiornamenti del presente Avviso, saranno tenuti a conformarsi, senza pregiudizio per ogni ulteriore rinvio o richiamo a norme di legge che sarà contenuto negli accordi eventualmente sottoscritti con gli Intermediari Finanziari, alle normative che regolano



la fonte della provvista da cui deriva il detto supporto, inclusi, senza limitazione, il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (e ss.mm.ii.) sul dispositivo per la ripresa e resilienza, il PNRR e la normativa europea e nazionale ad esso connessa, le normative in materia di fondi dell'Unione europea e di strumenti finanziari (incluse le relative regole di cumulabilità e divieti di doppio finanziamento), le norme in materia di aiuti di Stato, e ogni ulteriore norma applicabile.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, il Ministero si riserva di fornire ulteriori indicazioni con successivi provvedimenti.

Il Segretario Generale

Lorenzo Quinzi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.